

# Quali impatti avrà la Tassonomia UE sulla gestione rifiuti?

..... Giulia Alberti di Catenaja, Andrea Ballabio, Donato Berardi e Nicolò Valle - Ref Ricerche .....

## Dal Green Deal alla Tassonomia UE

Nel 2019, con il Green Deal, l'Unione Europea (UE) ha delineato il framework entro cui costruire una strategia per raggiungere la neutralità climatica al 2050. Le istituzioni europee intendono, infatti, vincere le sfide di adattamento ai cambiamenti climatici e di lotta al degrado ambientale, trasformando l'economia e la società europee.

Uno degli strumenti preposti è la c.d. Tassonomia UE, entrata in vigore con il Regolamento UE 2020/852, che individua i criteri per stabilire quando un'attività economica può essere considerata eco-sostenibile. Si tratta di un sistema comune di classificazione delle iniziative, delle infrastrutture e delle attività idonee a promuovere gli obiettivi ambientali europei basato su tre macro-requisiti così come riportati nella seguente grafica.

### I TRE MACRO-REQUISITI DA RISPETTARE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PER ESSERE CONSIDERATE ECO-SOSTENIBILI



A tale scopo vengono stabilite delle **soglie di prestazione** (denominate "**criteri di screening tecnico**") che devono essere rispettate dalle attività economiche che possono dare un contributo sostanziale ad uno dei sei obiettivi ambientali



Fonte: [EU Taxonomy](#)

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

La Tassonomia UE considera le strategie e le attività che compongono la gerarchia dei rifiuti - l'ordinamento delle opzioni di gestione dei rifiuti in base alla preferibilità ambientale - come gli strumenti in grado di trarre la transizione verso l'economia circolare. Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento UE 2020/852, un'attività economica offre un contributo sostanziale alla transizione verso un'economia circolare se utilizza in modo più efficiente le risorse naturali attraverso la riduzione dell'uso di materie prime o aumentando la durabilità, la riparabilità, la riutilizzabilità dei prodotti, allungandone la vita utile. O ancora, se va verso la riciclabilità, la riduzione delle sostanze pericolose, il riciclaggio e il riutilizzo o se potenzia le infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Senza dimenticare, di ridurre al minimo l'incenerimento dei rifiuti e di evitarne lo smaltimento in discarica e, in generale, la dispersione.

## Tassonomia e gestione dei rifiuti: le attività "eleggibili"

Combinando quanto contenuto nel Climate Delegated Act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Regolamento UE 2021/2139 ove sono fissati i criteri di vaglio tecnico e i criteri DNSH (senza arrecare un danno significativo ad un altro obiettivo ambientale) che consentono di determinare a quali condizioni un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici, e nel draft di marzo 2022 della Platform on Sustainable Finance (PSF), ove si ha una bozza sulla lista di attività e i relativi criteri di vaglio tecnico per i rimanenti quattro obiettivi ambientali, è possibile ricostruire un perimetro di attività considerate eco-sostenibili per la gestione dei rifiuti.

### LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI CHE POSSONO CONTRIBUIRE AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI



#### 1 & 2 Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

- ❖ 5.5 Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in frazioni separate alla fonte
- ❖ 5.7 Digestione anaerobica di rifiuti organici
- ❖ 5.8 Compostaggio di rifiuti organici
- ❖ 5.9 Recupero di materiali da rifiuti non pericolosi
- ❖ 5.10 Cattura e utilizzo di gas di discarica



#### 4 Transizione verso un'economia circolare

- ❖ 11.1 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi come mezzo per il recupero dei materiali
- ❖ 11.3.2 Trattamento dei rifiuti pericolosi come mezzo per le operazioni di recupero dei materiali
- ❖ 11.4 Recupero di rifiuti organici mediante digestione anaerobica e/o compostaggio
- ❖ 11.6 Disinquinamento e smantellamento dei prodotti a fine vita
- ❖ 11.7 Smistamento e recupero materiale dei rifiuti non pericolosi



#### 5 Prevenzione e controllo dell'inquinamento

- ❖ 11.2 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
- ❖ 11.3.1 Trattamento dei rifiuti pericolosi come mezzo per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento
- ❖ 11.5 Bonifica di discariche legalmente non conformi e discariche abbandonate o abusive

Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche

La maggior parte delle attività considerate eco-sostenibili nel settore della gestione dei rifiuti fa riferimento alla raccolta e al trasporto dei rifiuti separati alla fonte, alla digestione anaerobica e al compostaggio dei rifiuti organici, al recupero di materia dai rifiuti e alla cattura del gas di discarica. Ad essere coperti sono per lo più i primi livelli della gerarchia dei rifiuti, ossia preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, laddove per il recupero energetico si rinviene principalmente il trattamento della frazione biodegradabile. In tal senso, con riferimento alla digestione anaerobica dei rifiuti organici, rientrano tutte le attività di costruzione e gestione degli impianti per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata, mediante digestione anaerobica e produzione di biogas, digestato e/o prodotti chimici.

I grandi esclusi sono, invece, le tecnologie per il trattamento dei rifiuti indifferenziati e non riciclabili, vale a dire il recupero energetico e il riciclo chimico.

## **Recupero energetico e riciclo: perché l'esclusione?**

Sebbene a più riprese - anche da parte delle Istituzioni comunitarie - sia stato sottolineato il ruolo che il recupero energetico può rivestire nella riduzione degli impatti climatici e ambientali, al ricorrere di alcune condizioni, tale tecnologia non è stata al momento inclusa nel novero di quelle eco-sostenibili. Eppure, si tratta di un'opzione di gestione che si pone quale alternativa preferibile allo smaltimento in discarica per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati e degli scarti non riciclabili, a complemento del recupero di materia.

Il contributo delle tecnologie di recupero energetico alla transizione verso l'economia circolare è assimilabile a quello del gas e del nucleare nella transizione energetica. Queste sono state di recente ricomprese nella Tassonomia UE, riconoscendone il ruolo nel ridurre l'impiego di fonti più impattanti. Un ruolo transitorio ma, al contempo, complementare alle energie rinnovabili nel cammino di decarbonizzazione. Al pari del caso del gas naturale e del nucleare, la Tassonomia UE dovrebbe prevedere limiti stringenti alle emissioni dei termovalorizzatori affinché abbiano i requisiti giusti per essere considerati investimenti green, ma parimenti non negare al recupero energetico il ruolo di tecnologia di transizione, a fronte della necessità di ridurre il ben più impattante smaltimento in discarica.

Un eventuale inserimento, poi, della termovalorizzazione dei rifiuti (urbani) all'interno dell'EU-ETS (European Union-Emissions Trading System), previsto a partire dal 1° gennaio 2026, rischia di rallentare ulteriormente il processo di affrancamento dallo smaltimento in discarica e di non consentire di cogliere appieno il contributo potenziale che tale modalità di gestione può offrire sia al trattamento dei rifiuti sia alla produzione di energia elettrica e termica.



Per quanto riguarda il riciclo chimico, tale tecnologia è sì contemplata nel Climate Delegated Act in quanto offre un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici per la fabbricazione di materie plastiche in forme primarie, ma unicamente con riferimento ai rifiuti plastici e limitatamente al processo di depolimerizzazione chimica.

Eppure, l'insieme tecnologico del riciclo chimico è ben più ampio, andando a ricomprendere - tra gli altri - i processi che consentono di trattare rifiuti non riciclabili meccanicamente che oggi vengono gestiti mediante processi collocati nella parte più bassa della gerarchia dei rifiuti.

Mediante il riciclo chimico, è, poi, possibile produrre nuovi materiali o sostanze a bassa impronta carbonica che garantiscono un contributo utile in termini di decarbonizzazione in quanto possono sostituire prodotti fossili/vergini nei processi tecnologici ed industriali. È, questo, il caso dei carburanti sintetici sostenibili che contribuiscono ai target di componente rinnovabile nel settore dei trasporti.

In generale, escludere tanto il recupero energetico quanto il riciclo chimico dall'insieme di attività considerate eco-sostenibili, appare una scelta che va in controtendenza rispetto all'ottenimento di un mix di produzione energetica rinnovabile e sganciato dalle dinamiche geopolitiche ed energetiche mondiali, fortemente propugnato dalle più recenti policy dell'UE. Dinamiche, queste, che già da diversi mesi stanno incidendo profondamente sui costi energetici dei cittadini e del tessuto produttivo europeo ed italiano. Perché, quindi, non sfruttare al meglio il recupero energetico ed il riciclo chimico, dichiarando tali tecnologie eco-sostenibili, sotto il rispetto di criteri ben definiti?